

Codice A1813A

D.D. 5 maggio 2016, n. 1024

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 4864 per la realizzazione di un attraversamento del rio San Giovanni con condotta rete acquedotto, in corrispondenza del ponte di via Anna Frank, in Comune di Volpiano. Ditta richiedente: SMAT S.p.A.

In data 18/03/2015, è pervenuta al Settore scrivente, prot. n. 15464, l'istanza di autorizzazione idraulica, con relativi elaborati progettuali, della SMAT S.p.A. con sede in Torino, Corso XI Febbraio n. 14 – P.IVA. 07937540016, per la realizzazione di un attraversamento del rio San Giovanni con condotta rete acquedotto, in corrispondenza del ponte di via Anna Frank, in Comune di Volpiano.

Con nota di questo Settore prot. n. 30434 del 04/06/2015 sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche agli elaborati progettuali.

La documentazione integrativa trasmessa dalla SMAT S.p.A. è pervenuta al Settore scrivente in data 25/11/2015, prot. n. 59750/A1813A ed in data 24/02/2016, prot. n. 8518/A1813A.

All'istanza di autorizzazione idraulica sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Giovanni Patteri, costituiti dalla relazione generale e da n. 2 tavole grafiche in base a cui è prevista la realizzazione dell'attraversamento del rio San Giovanni in argomento.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Volpiano per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 06/04/2016 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

L'attraversamento del rio San Giovanni con tubazione acquedottistica in ghisa sferoidale DN 100, sarà realizzato mediante staffaggio a valle del ponte esistente di via Anna Frank senza riduzione della sezione idraulica utile al deflusso.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- visti gli artt. 86 e 89 d/l D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle Regioni per la gestione del demanio idrico;
-

- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina,

nelle more della verifica della regolarità tecnico-idraulica e amministrativa del ponte esistente di via Anna Frank sul rio San Giovanni in Comune di Volpiano,

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la SMAT S.p.A. con sede in Torino, Corso XI Febbario n. 14 – P.IVA. 07937540016, ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;
2. nessuna variazione all'attraversamento con tubazione del rio San Giovanni potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'ancoraggio della tubazione al ponte esistente ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti;
4. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. è a carico della società richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'attraversamento in progetto (caso di danneggiamento o crollo) o di interruzione del pubblico servizio acquedottistico, causato dal variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone